



Magnifico Rettore,

Le inoltro il parere del Consiglio del PTA relativo al Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato.

Provvederò quanto prima a inoltrarle anche i verbali dai quali emergono ulteriori profili critici, con giudizi anche molto radicali, che la maggioranza del Consiglio non ha ritenuto di fare propri, ma che possono contribuire a cogliere tutto il disagio e la preoccupazione che questa nuova figura di tecnologo sta suscitando, in particolare presso i tecnici di laboratorio.

Parere del CPTA sulla bozza del “REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI “TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO” AI SENSI DELL’ART. 24-BIS DELLA LEGGE 240/2010”.

Il Consiglio del PTA, in merito all’introduzione in Ateneo della figura del “tecnologo a tempo determinato” (art. 24 bis L. 240/2010), ritiene debbano essere considerate le seguenti criticità:

1. La difficile individuazione del ruolo all’interno dell’organizzazione della struttura presso cui il tecnologo presta servizio, in considerazione del fatto che il soggetto può, al massimo, intrattenere il rapporto di lavoro con l’Ateneo per 5 anni e che è chiamato a rispondere unicamente al docente/responsabile dei fondi del progetto con cui il suo stipendio è finanziato a valersi non solo nei Dipartimenti ma anche in Amministrazione Centrale come da regolamento. L’integrazione del tecnologo nell’organizzazione e nei processi della struttura deve essere garantita non solo dalla buona volontà dei soggetti coinvolti, ma da un sistema trasparente e garantito dal nuovo ciclo della Performance approvato dall’Ateneo;
2. Il rischio che vi siano sovrapposizioni di ruoli con il personale tecnico del Dipartimento. A questo proposito riteniamo che l’Ateneo debba garantire che questo non avvenga procedendo innanzitutto a verificare che al suo interno non vi sia già personale tecnico scientifico a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti dal progetto;
3. Situazioni in cui il tecnologo (di secondo livello per esempio) debba coordinare il lavoro di personale già in organico con elevate competenze tecnico-scientifiche e titoli culturali e già in possesso di lunga esperienza di lavoro in progetti di ricerca, ma con inquadramento anche molto inferiore.

Piano straordinario per i tecnici di laboratorio

Considerato che il legislatore non ha previsto un futuro per questa nuova figura di tecnologo, il Consiglio del PTA ritiene preferibile un maggior investimento sulle figura dei tecnici di laboratorio, sino ad oggi poco valorizzata.

Il Consiglio propone che, prima di procedere all'assunzione di tecnologi di ricerca, sia avviato un piano straordinario di assunzioni di tecnici di laboratorio, sulla base di una ricognizione delle reali esigenze dei dipartimenti interessati.

Proposte di modifica del Regolamento

Il Consiglio del PTA propone le seguenti modifiche del Regolamento in oggetto:

- a. art. 2 comma 1 - specificare da chi verranno impartite le disposizioni (Direttore di Dipartimento/Capo Servizio/ Dirigente/altro). Proposta: *“responsabile scientifico e/o dal responsabile tecnico della struttura”*.
- b. art. 2 comma 4 - specificare la normativa di legge relativa ai tempi subordinati a tempo determinato
- c. art. 2 comma 7 - L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre. La presenza in servizio è assicurata correlandola, in modo flessibile, alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, agli incarichi affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo. Per l'accesso alla struttura di appartenenza, nonché per la rilevazione dell'orario di lavoro, verrà rilasciato al dipendente apposito badge. *(L'utilizzo del badge per il conteggio delle ore rappresenta una tutela sia per l'Amministrazione che per il dipendente)*;
- d. art. 2 comma 10 - Ai fini delle regole elettorali il tecnologo a tempo determinato è equiparato al personale tecnico amministrativo;
- e. art. 3 comma 3 – Alla fine del primo periodo aggiungere l'inciso “è determinato dal responsabile della struttura”
- f. art. 4, comma 1 - Dopo il periodo *“L'attivazione della procedura di selezione per posti di tecnologo a tempo determinato può essere richiesta dalle Strutture decentrate (Dipartimenti/Centri) e dai Servizi dell'amministrazione centrale”* aggiungere la frase *“dopo aver proceduto ad una ricognizione che tra il personale già in servizio in Ateneo, non vi siano soggetti con i medesimi requisiti richiesti dall'attività da svolgere”*.